Il dì 11. *marzo* 1819.

REGOLAMENTO

per le barche le quali si portano alla pesca de' Coralli

Il supremo Magistrato di Sanità, coll' intervento del Signor Sopraintendente Generale, e Presidente Marchese di Gennaro, e de' Signori Deputati Cavaliere Onofrio Sersale, Cavaliere Onofrio Garofalo, Cavaliere Michele Maza, Principe di Sirignano, Principe di Bisignano, Duca di Ventignano, Cavaliere Francesco Paolo Bozzelli, ~~Barone D. Francesco [illegible],~~ D. Vincenzo Caravita, e Marchese di Montepagano.

Visto il ricorso partecipato da S. E. il Ministro degli affari interni, con cui gl' interessati nella pesca de' coralli della Torre del Greco han domandato a S. M. che fosse loro permesso di recarsi ad esercitar questa industria ne' mari di Corsica, e di Sardegna, senza alcuna specie di scorta, o di vigilanza, giacchè una tal misura, riuscendo di un grandissimo ostacolo alla pesca, gli espone ad un sicuro fallimento.

Visto l' appuntamento del Supremo Magistrato degli 11. gennaro del corrente anno, con cui

Digitized by Google

nel riconoscere la necessità di vietar la suddetta pesca ne' mari di Africa, e di permetterla sotto talune condizioni ne' mari di Corsica, e di Sardegna fu precisamente rilevato, che tra queste condizioni non poteva esservi quella di fare scortare e mantener vigilate le barche in questi ultimi luoghi, essendo questa una misura da nuocere alla pesca senza assicurar pienamente il servizio sanitario, poicchè il sito è tale, che senza mettere una specie di blocco alle due Isole (il che sarebbe riuscito dispendioso, e difficilissimo) non può regolarmente esercitarvisi alcuna diretta vigilanza.

Considerando, che ove S. M. incaricandosi della posizione delle cose, creda nella sua alta saviezza di toglier la vigilanza alla pesca di Corsica, e di Sardegna, e di mandar piuttosto nei mari di Africa una forza armata della Real Marina, che si metta colà in crociera, ed arresti severamente tutte le barche, che osassero di recarvisi contro l' imposto divieto, questo Supremo Magistrato non può affatto disconvenirne, rientrando ciò nelle sue prime vedute espresse nell' indicato appuntamento degli 11. gennajo.

Ritenendo quindi tutte le ragioni, e considerazioni fatte in detto appuntamento, il Magistrato ha deciso di potersi rifondere le antecedenti determinazioni sull' oggetto, e ridurle un altra volta ai seguenti termini.

Digitized by Google

1.° L'esercizio della pesca de' coralli ne' mari di Africa resta vietata, nè sarà permesso ad alcun padrone di barca di farvisi spedire sotto qualunque pretesto.

Coloro i quali contravverranno a questo divieto rimarranno imputati della più alta infrazione alle leggi sanitarie, e quindi con una decisione di questo Supremo Magistrato, verran tradotti innanzi ai tribunali ordinarj per esservi giudicati, e puniti secondo il disposto nelle istruzioni generali del 1751, dell'Augusto Re Carlo III.

Conosciuta l' infrazione ne' termini legali, la confisca della barca a vantaggio del Governo sarà di dritto pronunziata, indipendentemente dalla pena afflittiva che può essere applicata al padrone.

2.° Per evitare le frodi in ordine al divieto dell' articolo antecedente, il Supremo Magistrato dev' essere inteso su tutte le domande per cambiamento di bandiera, e per vendite di barche presso l' estero, a fine di determinare le ragioni sanitarie, che posson esservi per ammetterle, o rigettarle.

3.° L'esercizio della pesca ne' mari di Corsica, e di Sardegna sarà permessa senza alcuna scorta, ma sotto talune condizioni da fissarsi in un particolare regolamento ad oggetto di evitar le frodi, ed assicurar l'esito del servizio.

4.° Sarà inviata nell' Africa una competente forza armata della Real Marina, la quale incrocie-

Digitized by Google

rà que' mari per tutto il tempo in cui durerà la pesca, onde arrestarvi rigorosamente tutte le barche nazionali che ivi si portassero per qualunque pretesto, o circostanza.

Coll' intelligenza di S. E. il Ministro di Marina si formerà un regolamento da servir di norma al Comandante della forza armata, da inviarsi ne' mari d' Africa per il più esatto disimpegno de' suoi incarichi.

In questo regolamento sarà specificata la parte, che debbono prendere in questo ramo di servizio i Consoli di S. M. presso le Reggenze Barbaresche.

5.° Il Signor Sopraintendente generale, e Presidente è pregato di far rassegnare questa decisione a S. M. per mezzo di S. E. il Ministro degli affari Interni; e provocarne la Sovrana analoga sanzione = de Gennaro = Garofalo = Sersale = Maza = Sirignano = Bisignano = Bozzelli = Bammacaro = Caravita = Montepagano = Ventignano.

firm. = *Il Segretario di Stato*
Ministro di Marina
NASELLI.

Per copia conforme
I Direttori Generali della navigaz. di commercio
firm. March. de Turris. Cav. Emmanuele Lettieri.

A011473529

Digitized by Google

Digitized by Google